



INTERROGAZIONE

N° 2665

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO: *Recente sentenza della Corte Costituzionale sull'immissione della trota iridea, specie alloctona. La regione adegui la normativa.*

Premesso che:

- con Sentenza n. 98 del 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcuni commi dell'art. 72 della l.r. Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 del Friuli Venezia Giulia, **relativi alle immissioni nei corsi d'acqua di specie alloctone**. La normativa consentirebbe che specie alloctone «*particolarmente invasive*», come la **trota iridea** e trota fario, vengano introdotte artificialmente, garantendo in modo meramente apparente che non si mescoleranno alle specie autoctone, **minando l'habitat di queste ultime**;
- **la materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è di competenza esclusiva dello Stato** (art. 117 Cost., primo e secondo comma);
- la normativa del Friuli avrebbe posto una **disciplina in contrasto con i principi ricavabili dall'ordinamento dell'Unione europea**, in particolare con la **direttiva Habitat** e con il Regolamento del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.

Considerato che:

- l'articolo 19 del nostro Regolamento regionale n. 1 del 10 gennaio 2012 (Vigente dal 01/03/2013) disciplina che:
“L'immissione di fauna ittica nelle acque interne regionali è consentita limitatamente alle specie di fauna ittica comprese nell'allegato B ovvero alle specie autoctone individuate ai sensi del Piano regionale.”
- nell'allegato B è però presente la Trota Iridea (*Oncorhynchus mykiss*), ovvero nel Regolamento è considerata autoctona;
- nel “*Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica*”, approvato dalla Giunta il **29 settembre 2015**, la **Trota iridea è considerata specie alloctona di nocività media**;

- il Piano consente altresì l'immissione di questo esemplare alloctono con le seguenti motivazioni:

<<Tale specie, salvo rarissime situazioni, non è in grado di riprodursi spontaneamente nelle acque piemontesi. Diversamente dalle altre specie alloctone, senza immissioni, è destinata, in tempi relativamente brevi, ad estinguersi. Pertanto sono ammesse le immissioni di trota iridea (individui adulti e comunque di taglia non inferiore a quella minima di cattura stabilita per i salmonidi nella zona A in Z1 e nella zona S in Z2) in qualunque tipologia ambientale. Sono in ogni caso sempre esclusi gli "ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico">>.

Ancora considerato che:

- come si legge nel Piano sopra citato, le conseguenze negative sugli ecosistemi acquatici e sulla fauna ittica autoctona dovute all'introduzione di esotici sono ampiamente note e sono rilevanti nelle acque italiane e piemontesi. Le specie esotiche **rubano la nicchia ecologica** delle nostre specie, indebolendo sensibilmente le popolazioni locali fino a portarle alla potenziale estinzione;
- in Piemonte, risultavano già nel 2009 ben 17 esotiche, pari circa alla metà delle specie presenti. *"Tale situazione è allarmante e potrebbe peggiorare."* Oltre alle specie presenti da tempo nelle acque piemontesi (persico sole, carassio, pesce gatto, persico trota, salmerino di fonte, lucioperca e carpa etc), nell'ultimo decennio ne sono comparse altre che si sono rapidamente affermate, costituendo popolazioni strutturate ed in grado di automantenersi e di espandersi su porzioni sempre più vaste del reticolo idrografico;
- *"la presenza di specie esotiche in Piemonte costituisce ormai un problema che sta diventando sempre più grave."* Quasi metà della lista delle specie ittiche piemontesi è costituita da animali alloctoni.

Valutato che:

- secondo la più recente giurisprudenza anche il Piemonte dovrebbe rivedere la propria normativa in coerenza con le proprie norme, con il livello Costituzionale e le Direttive Europee di riferimento. Ad oggi il Regolamento 1/2012 si trova in contrasto con la Pianificazione;
- secondo il diritto amministrativo, il regolamento può essere tanto annullato dal giudice quanto dalla P.A. autrice dell'atto; in quest'ultima evenienza, ovviamente, con una eguale fonte regolamentare.

INTERROGA

la Giunta regionale,

per sapere se la Regione abbia intenzione di aggiornare la disciplina regionale al fine di eliminare i contrasti con la propria, e risolvere il contrasto con il livello nazionale e le Direttive europee sull'immissione della trota iridea.

FIRMATO IN ORIGINALE